

R.G. P.U. 208/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Terza Sezione Civile
Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Maria Rosaria Giugliano	Presidente
Dott.ssa Maria Carolina De Pasquale	Giudice
Dott.ssa Enza Faracchio	Giudice relatore ed estensore

pronuncia la seguente

SENTENZA DI APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nel procedimento promosso da

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CAMPANIA CENTRO - CASSA RURALE ED ARTIGIANA soc. coop. con sede legale in Battipaglia (SA) alla Piazza A. De Curtis, 1-2 (codice fiscale 00258900653), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Amendola; Parte ricorrente
nei confronti di

GENOVESE MARCO, nato il 13.7.1973 in Salerno e residente in Montecorvino Rovella alla Via Spiazzo Consalvo n.2 (c.f. GNVNRC73L13H703T), rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Genovese; Parte resistente

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. DEL RICORSO, DELLA MEMORIA COSTITUTIVA e DELL'UDIENZA

Con ricorso depositato in data 24.11.2025 ai sensi dell'art. 268 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCII), la **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CAMPANIA CENTRO - CASSA RURALE ED ARTIGIANA** soc.coop, affermatasi creditrice di Genovese Marco – oltre che dell'altra condebitrice in solido Mario Genovese & figli s.r.l., in liquidazione giudiziale – della somma di € 1.264.913,22, oltre interessi convenzionali sino al soddisfo, in forza del decreto ingiuntivo n. 1654/2023 reso dal Tribunale di Salerno in data 11.9.2023, emesso anche contro la società, a conclusione del procedimento monitorio n. 6313/2023, notificato il 15.9.2023, ha esposto che il giudizio di opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Salerno (procedimento n. 7764/203 R.G.)



era stato interrotto per l'avvenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale della Mario Genovese & figli S.r.l. e che, vista la mancata riassunzione del procedimento, il decreto ingiuntivo era stato dichiarato esecutivo.

Rappresentato che sulla base di tale titolo era stata iscritta ipoteca giudiziale e che vanamente era stato intimato il pagamento della somma dovuta, parte ricorrente, dedotta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 268 CCII, ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata di Genovese Marco.

Con decreto del 27.11.2026 è stata fissata udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice Delegato all'audizione delle stesse.

In data 22.1.2025 si è costituito nel procedimento Genovese Marco eccependo la mancanza dei presupposti per procedere all'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e segg. CCII ed evidenziando, in particolare, di non versare in stato di insolvenza, segnalando che non era sufficiente l'esistenza di una sola obbligazione di pagamento, per la quale, peraltro, non erano state attivate le procedure di adempimento coattivo.

Il resistente ha, quindi, concluso per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 29.1.2026 è stato disposto un rinvio per consentire a parte ricorrente di poter depositare documentazione integrativa ed è stato assegnato a tal fine termine fino al 15.2.2026, nonché un termine per note controdeduttive fino al 27.2.2026.

All'udienza del 12.3.2026 il Giudice, sentite le parti costituite, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.

2. DECISIONE

a. DELLA COMPETENZA

In primo luogo, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che GENOVESE MARCO ha la residenza in Montecorvino Rovella, Comune ricadente nel circondario dell'intestato Tribunale.

b. PRESUPPOSTI DELLA APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

La domanda di apertura della liquidazione controllata della parte resistente può essere accolta.

La dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII.

Con riferimento al presupposto soggettivo, il debitore deve essere qualificabile come consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo o start-up innovativa o ancora come ogni eventuale tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Nel caso in esame il resistente va qualificato come debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, essendo il debito allegato stato assunto dallo stesso come persona fisica in virtù di fideiussione prestata in favore della Mario Genovese & figli s.r.l..



In merito al presupposto oggettivo, con riferimento alle domande proposte da un creditore, va riscontrata una debitoria superiore ad € 50.000,00 e lo stato di insolvenza.

La debitoria accertabile sulla base degli atti è superiore ad € 50.000,00.

In particolare, il debito di cui al decreto ingiuntivo n. 1654/2023 reso dal Tribunale di Salerno, ormai esecutivo, è pari a € 1.264.913,22, oltre interessi convenzionali sino al soddisfo.

A tale debito, poi, si associa l'ulteriore debitoria tributaria certificata dall'Agenzia delle Entrate in € 1.021.695,25.

La condizione di insolvenza della parte debitrice pure può essere accertata.

Come noto lo stato di insolvenza è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

La capacità reddituale di GENOVESE MARCO era legata proprio all'impresa attualmente in liquidazione giudiziale.

Il resistente non ha documentato altri redditi o disponibilità liquide idonee a consentire il pagamento dei debiti scaduti.

L'accertamento dell'insolvenza non è precluso dalla circostanza che il creditore ricorrente non abbia promosso alcuna azione esecutiva, neanche sui beni ipotecati, non essendovi alcun onere in tal senso, ferma la possibilità di considerare il patrimonio del debitore e l'eventuale facile liquidabilità dello stesso nella generale valutazione sulla sussistenza o meno dell'insolvenza.

GENOVESE MARCO non ha documentato il valore dei beni ipotecati e la potenziale idoneità degli stessi a soddisfare i propri creditori, nonché la agevole liquidabilità dei beni, con conseguente impossibilità di prospettare una certa qual solvibilità almeno dal punto di vista patrimoniale.

Al contrario, sulla base degli atti, è possibile presumere che il valore dei beni ipotecati – un locale deposito, un appartamento di tipo popolare e un'abitazione di tipo rurale in Montecorvino Rovella – non sia tale da consentire il soddisfo della relevantissima debitoria emersa nella presente sede.

Pertanto, sulla base di quanto esposto, può affermarsi che GENOVESE MARCO versi in una situazione di insolvenza.

Ciò porta ad accogliere la domanda di apertura della liquidazione controllata nei confronti di parte resistente.

3. DISPOSITIVO

Tutto ciò esposto, il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 40, 41, 49, 50, 121, 268 e 270 CCII

P.Q.M.



1. **ACCOGLIE** la domanda di apertura della liquidazione controllata di **GENOVESE MARCO**, nato il 13/7/73 in Salerno e res.te in Montecorvino Rovella alla Via Spiazzo Consalvo n.2 (c.f. GNVNRC73L13H703T);
2. **NOMINA** quale Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Enza Faracchio.
3. **NOMINA** liquidatore della procedura la dott.ssa MARCELLA D'AIUTO gestore iscritto all'OCC Commercialisti Salerno;
4. **PRECISA** che la procedura di liquidazione controllata (a differenza della liquidazione del patrimonio) si chiude con decreto nei casi previsti dall'art. 233 CCII, da applicare ex art. 276 in quanto compatibile;
5. **PRECISA** che ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 65 CCII alla liquidazione controllata "Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili" ed in particolare, come di seguito richiamate, le disposizioni insite negli articoli da 40 a 49 CCII;
6. **AUTORIZZA**, ai sensi dell'art. 49, comma terzo, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la parte debitrice, anche se estinti; e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la parte debitrice;
7. **AUTORIZZA**, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
8. **DISPONE** che: a) tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposito in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) il liquidatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;
9. **ORDINA** la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
10. **ORDINA** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
11. **ORDINA** la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;



12. **RIMETTE** la determinazione della quota di reddito necessaria per il sostentamento del debitore e della sua famiglia alle determinazioni del GD;
13. **DISPONE** ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
14. **DISPONE**, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali la sentenza va notificata ai sensi dell'articolo 270, comma 4, precisando che il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni;
15. **ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
16. **AVVISA** i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e, quindi, come non pervenute;
17. **AVVISA** i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
18. **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completi l'inventario dei beni del debitore, rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione e depositi lo stesso, ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato, precisando che si applica l'art. 213, commi 2, 3 e 4, CCII;
19. **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entro novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione, precisando che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213 CCII;
20. **INVITA** il liquidatore a verificare: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni; - il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;



21. **INVITA** il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza; in particolare autorizza il Liquidatore a ricalcolare il reddito necessario per il debitore e la famiglia al momento del suo effettivo spossessamento qualora sia stato autorizzato ad utilizzare l'abitazione ovvero qualora emergano elementi non valutati;
22. **ORDINA** al liquidatore di riferire al Giudice Delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
23. **ORDINA** al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica allegandone copia ad ogni relazione semestrale;
24. **AUTORIZZA** il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D, concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
25. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
26. **DISPONE** che la sentenza sia notificata al debitore;
27. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia inserita nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
28. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, la sentenza sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese;
29. **DISPONE** che, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, il liquidatore comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;
30. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
31. **DISPONE**, ai sensi dell'art. 40 comma 3, che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della Cancelleria comunicata al Pubblico Ministero.

Li, 28/05/2026

Il Giudice Relatore ed Estensore

dott.ssa Enza Faracchio

Il Presidente

dott.ssa Maria Rosaria Giugliano

